

l'agenzia **4**²⁰⁰⁸ informa

I VANTAGGI FISCALI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

l'agenzia 4²⁰⁰⁸ informa

I VANTAGGI FISCALI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

INDICE

INTRODUZIONE	5
1. LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI	7
I destinatari della previdenza complementare	8
I fondi pensione	9
Le forme individuali pensionistiche attuate mediante contratti di assicurazione	11
2. COME SI FINANZIA LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	12
La misura dei contributi	12
Il finanziamento attraverso il conferimento del TFR	13
3. L'AGEVOLAZIONE PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI	15
In cosa consiste il beneficio fiscale	15
L'agevolazione per i lavoratori di prima occupazione	16
Contributi versati per i familiari a carico	17
Le agevolazioni per il datore di lavoro	17
4. LE IMPOSTE SUI RENDIMENTI DEI FONDI PENSIONE	19
I fondi in regime di contribuzione definita	19
I fondi in regime di prestazioni definite	21
I fondi pensione che possiedono immobili	21
I "vecchi" fondi pensione	21
Versamento dell'imposta e presentazione della dichiarazione	22
5. IL REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI	23
Le prestazioni erogate in forma di capitale	23
Le prestazioni in forma di rendita	24
6. QUANDO SI CHIEDE UN'ANTICIPAZIONE	26
La richiesta di anticipazione	26
Le imposte sulle anticipazioni	27
Le regole per il reintegro delle anticipazioni	28
7. IL RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE	30
Le tipologie di riscatto	30
Il regime fiscale dei riscatti	30
8. PER SAPERNE DI PIÙ	32

INTRODUZIONE

Ricorrere alla previdenza complementare, attraverso l'adesione ad un fondo pensione o la sottoscrizione di una polizza pensionistica, significa, sostanzialmente, fornirsi di uno strumento idoneo ad assicurare l'integrazione della pensione ordinaria.

Per attirare l'attenzione verso tale settore, il legislatore è intervenuto più volte disegnando, anzitutto, il "sistema" della previdenza complementare (con il Decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, successivamente modificato e integrato). In un secondo tempo, sono stati fissati principi e regole.

L'ultima riforma (attuata con il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252), in vigore dal 1° gennaio 2007, ha interessato le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio. Il fine è quello di garantire la conservazione di un tenore di vita adeguato anche dopo il pensionamento.

L'attuale sistema della previdenza complementare si articola in tre fasi:

- dei **contributi** (o fase dell'accumulazione);
- dei **rendimenti** (o fase dell'investimento);
- delle **prestazioni** (o fase dell'erogazione).

Le nuove disposizioni emanate hanno introdotto importanti incentivi tributari sia per quanto riguarda la contribuzione che la tassazione delle prestazioni erogate.

Infatti, come vedremo più dettagliatamente, la nuova disciplina fiscale è intervenuta, tra l'altro, in riferimento:

- alla deducibilità dal reddito dei contributi versati ai fondi (entro determinati limiti);
- al regime fiscale per le prestazioni erogate, a prescindere dal tipo di prestazione (rendita o capitale);
- al finanziamento della prestazione che può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro, del committente o mediante conferimento del TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA RIFORMA

<p>l'adesione alla previdenza complementare deve essere libera (da condizionamenti, anche di natura fiscale) e volontaria</p>	<p>l'adesione può avvenire anche con il solo conferimento del "trattamento di fine rapporto"</p>	<p>tutti i fondi pensione autorizzati dalla COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) alla raccolta del risparmio previdenziale possono essere destinatari del TFR che matura dal 1° gennaio 2007</p>
---	--	---

Considerata la complessità dell'argomento trattato, soprattutto per i "non addetti ai lavori", la presente guida si pone l'obiettivo di fornire ai contribuenti utili informazioni, sotto l'aspetto tributario, dell'attuale sistema della previdenza complementare.

Dopo una breve descrizione delle varie forme pensionistiche complementari, si porrà l'attenzione sulle regole fiscali che disciplinano la materia, tenendo conto delle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2007.



1. LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate ad erogare una pensione aggiuntiva a quella concessa dagli Istituti di previdenza obbligatoria.

Sono forme pensionistiche complementari:

- i fondi pensione negoziali;
- i fondi pensione aperti;
- i piani individuali pensionistici;
- i fondi pensione preesistenti, istituiti anteriormente al novembre 1992.

I fondi pensione sono autorizzati e sottoposti alla vigilanza di un'Autorità pubblica: la **Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)**.

In base alle modalità istitutive, le forme pensionistiche complementari si distinguono anche in **collettive** e **individuali**.

Nelle forme collettive l'adesione viene contrattata a livello collettivo e riguarda un gruppo di lavoratori individuati in base all'appartenenza ad una determinata azienda, gruppo di aziende, comparto o settore produttivo.

Esse sono attuate mediante:


- fondi pensione di natura negoziale istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro anche aziendale (c.d. "fondi chiusi");
- fondi aperti che ricevono adesioni collettive;
- fondi preesistenti.

Esistono poi ulteriori forme pensionistiche complementari collettive quali i fondi istituiti o promossi dalle regioni.

Nelle forme individuali, invece, l'adesione avviene su base individuale, a prescindere dal tipo di attività prestata e dall'esercizio o meno di attività lavorativa.

Le forme individuali sono attuate mediante adesione individuale a fondi pensione aperti o mediante piani pensionistici individuali.

Con deliberazione del 29 maggio 2008 la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ha emanato un regolamento riguardante le modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari e le caratteristiche della nota informativa.



I DESTINATARI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Possono aderire alle forme pensionistiche complementari:

- i lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico;
- i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal Decreto legislativo n. 276 del 2003 (legge Biagi), vale a dire, contratto di lavoro in somministrazione, intermittente, ripartito, a tempo parziale, apprendistato, inserimento, a progetto, occasionale;
- i lavoratori autonomi (compresi i titolari di reddito d'impresa) e i liberi professionisti;
- i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro;
- le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, nonché coloro che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti, in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.

Inoltre, possono aderire alle forme pensionistiche complementari di carattere individuale anche persone diverse da quelle sopra elencate, come, ad esempio, chi non ha reddito da lavoro o coloro che risultano fiscalmente a carico di altri.

Affinché le persone fiscalmente a carico possano effettivamente iscriversi ad un fondo pensione di natura negoziale è necessario che tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto del fondo pensione.

ATTENZIONE

Sono al momento esclusi dal campo di applicazione della riforma apportata dal decreto legislativo n. 252 del 2005 i **dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni** che si iscrivono a forme pensionistiche di carattere negoziale a loro destinati. La riforma interessa, invece, i dipendenti pubblici che aderiscono a fondi aperti o ad altre forme pensionistiche individuali. Ai dipendenti esclusi continua ad applicarsi la disciplina del Decreto legislativo n. 124 del 1993.

I FONDI PENSIONE

La legge prevede due tipologie di fondi pensione:

1. Fondi pensione chiusi (o negoziali)

Sono quelli che scaturiscono da contratti o accordi collettivi anche aziendali che individuano l'area dei destinatari, cioè i lavoratori ai quali il fondo si rivolge sulla base dell'appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma).

Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di organi propri (assemblea, organi di amministrazione e controllo e responsabile del fondo, ecc.).

L'attività del fondo consiste essenzialmente nella raccolta delle adesioni e dei contributi, nell'individuazione della politica di investimento delle risorse, nella gestione finanziaria e nella erogazione delle prestazioni;

2. Fondi pensione aperti

Sono quelli istituiti direttamente da:

- banche;
- società di intermediazione mobiliare;
- compagnie di assicurazione;
- società di gestione del risparmio.

Nell'ambito del patrimonio della società che li istituisce, i fondi pensione aperti costituiscono un patrimonio separato ed autonomo finalizzato esclusivamente all'erogazione delle prestazioni previdenziali.

L'adesione ai fondi aperti può avvenire in forma collettiva o individuale.

La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito.

La banca depositaria, come per i fondi negoziali, deve essere un soggetto esterno.

Il responsabile del fondo aperto svolge la propria attività in modo autonomo rispetto alla società che ha istituito il fondo e ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell'esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti.

L'interesse degli aderenti è tutelato anche dall'organismo di sorveglianza.

Fondi pensione preesistenti

I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992 che presentano caratteristiche particolari rispetto ai fondi istituiti successivamente (come, ad esempio, la possibilità di gestire direttamente le risorse senza ricorrere a intermediari specializzati).

Il Decreto legislativo n. 252 del 2005 stabilisce che l'adeguamento di tali forme alle norme dello stesso decreto deve avvenire secondo criteri, modalità e tempi stabiliti dal Ministero dell'Economia di concerto con quello del Lavoro, sentita la COVIP.

L'adesione a questa tipologia di fondo avviene su base collettiva e l'ambito dei destinatari è individuato dagli accordi o contratti aziendali o interaziendali.

I FONDI PENSIONE IN SINTESI

TIPOLOGIA DI FONDO	A CHI SONO DESTINATI	COME NASCONO
Fondi "CHIUSI"	lavoratori dipendenti (pubblici e privati)	accordi interaziendali e aziendali tra lavoratori ed imprese
	lavoratori autonomi	contratti ed accordi collettivi
	liberi professionisti	regolamenti aziendali
Fondi "APERTI"	lavoratori dipendenti (pubblici e privati)	istituiti direttamente da: <ul style="list-style-type: none"> • banche • SIM (società di intermediazione mobiliare) • compagnie di assicurazione • società di gestione del risparmio
	lavoratori autonomi e professionisti	
	persone che non hanno reddito da lavoro	


LE FORME INDIVIDUALI PENSIONISTICHE ATTUATE MEDIANTE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

Alle forme pensionistiche individuali (introdotte con Decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000) è possibile accedere attraverso la sottoscrizione di specifici contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale.

Le regole che disciplinano il rapporto con l'iscritto sono contenute, oltre che nella polizza assicurativa, in un apposito regolamento, redatto in base alle direttive della COVIP, e dalla stessa autorizzato, al fine di garantire all'aderente stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche complementari.

Così come stabilito per le altre forme pensionistiche, le risorse finanziarie accumulate mediante tali contratti costituiscono patrimonio autonomo e separato.

Analogamente ai fondi pensione aperti, inoltre, è prevista la figura del responsabile della forma pensionistica che ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell'esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti.



2. COME SI FINANZIA LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le forme pensionistiche complementari possono realizzare il loro obiettivo, che è quello di costruire una pensione integrativa in favore di chi vi aderisce, attraverso la **raccolta dei contributi** e il loro **investimento** in mercati finanziari.

A partire dal primo versamento effettuato, il fondo pensione apre, per ciascun lavoratore iscritto, una posizione individuale che viene alimentata dai successivi contributi versati e dai rendimenti che maturano attraverso la gestione finanziaria delle risorse.

Per i lavoratori dipendenti e per i titolari di rapporti di collaborazione il finanziamento della forma di previdenza complementare può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente. Inoltre, i lavoratori dipendenti possono alimentare la propria posizione previdenziale attraverso il conferimento del TFR “maturando”.

Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, il finanziamento delle forme di previdenza complementare si realizza mediante contribuzione a carico degli stessi.

È prevista la possibilità di finanziare, mediante versamento di contributi, non solo la propria posizione previdenziale ma anche quella di persone fiscalmente a carico.

LA MISURA DEI CONTRIBUTI

La legge concede a tutti i lavoratori la libertà di determinare l'entità della contribuzione, lasciando ai contratti e agli accordi collettivi il compito di stabilire le modalità e le misure minime di versamento dei contributi.

In generale, la misura minima dei contributi da destinare alle forme pensionistiche può essere fissa o variare a seconda dei lavoratori che effettuano i versamenti.

LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

LAVORATORI DIPENDENTI	in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa
AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI	in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef, relativo al periodo d'imposta precedente
SOCI LAVORATORI DI SOCIETÀ COOPERATIVE	<i>secondo la tipologia del rapporto di lavoro:</i> a) in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR; b) in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori; c) in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef relativo al periodo d'imposta precedente.

IL FINANZIAMENTO ATTRAVERSO IL CONFERIMENTO DEL TFR

La specifica disciplina sul conferimento del Trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari trova applicazione, ovviamente, solo con riferimento ai lavoratori dipendenti.

La scelta sulla destinazione del TFR

Dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente, cui si applicano le nuove disposizioni, può scegliere, con riferimento al proprio TFR "maturando":

- a) di destinarlo alle forme pensionistiche complementari;
- b) di mantenerlo presso il datore di lavoro.

Per i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 il termine per effettuare la scelta è scaduta il 30 giugno 2007; per i lavoratori assunti in data successiva, il termine scade dopo sei mesi dall'assunzione.

Non è tenuto ad effettuare alcuna scelta il lavoratore che già in data antecedente al 1° gennaio 2007 ha aderito a un fondo pensione versando integralmente il TFR.

La scelta sulla destinazione del TFR deve essere effettuata dal lavoratore mediante la compilazione di appositi moduli (TFR1 e TFR2), allegati al decreto del Ministero del lavoro del 30 gennaio 2007, che devono essere consegnati al datore di lavoro.

Se entro il termine previsto (30 giugno 2007, ovvero entro sei mesi dalla data di assunzione) il lavoratore non consegna il modulo al datore di lavoro, si realizza un'adesione automatica ai fondi pensione tramite il meccanismo del tacito conferimento del TFR (c.d. "silenzio assenso").

Il lavoratore che ha deciso di mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro, può, comunque, modificare in seguito la scelta e destinare il TFR ad una forma pensionistica da lui stesso individuata.

ATTENZIONE

Il trasferimento al fondo del TFR, sia di quello "maturando" che di quello "maturato", non si considera anticipazione e, pertanto, non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento.

L'importo del TFR pregresso deve essere imputato alla posizione individuale e assoggettato a tassazione al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica.

In particolare, le somme versate al fondo pensione concorreranno ad incrementare, convenzionalmente, la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito, indipendentemente dalla coincidenza della data di iscrizione al fondo con quella in cui il dipendente è stato assunto, da cui decorre l'accumulo del TFR conferito.



3. L'AGEVOLAZIONE PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

IN COSA CONSISTE IL BENEFICIO FISCALE

I contributi versati alle forme di previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro (o committente) sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a **5.164,57 euro**.

Non si deve più tener conto dei limiti previsti dalla precedente normativa, tra cui quello del 12 per cento del reddito complessivo e quelli appositamente stabiliti per i lavoratori dipendenti.

La deduzione è ammessa a prescindere da chi effettua il versamento o dalla tipologia di reddito da egli prodotta e sia che si tratti di contributi volontari che di contributi dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

L'agevolazione determina un risparmio in termini di minori imposte pagate pari all'aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore.

Ad esempio, per un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a 1.000 euro ed è tassato con aliquota marginale Irpef del 23 per cento, il costo effettivamente sostenuto dal lavoratore sarà pari a 770 euro, con un risparmio fiscale pari a 230 euro.

Ai fini del computo del limite di 5.164,57 euro si deve tener conto di tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive e individuali. Occorre considerare, pertanto:

- le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi per TFR e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile;
- i contributi versati a favore dei familiari fiscalmente a carico.

ATTENZIONE

La parte dei contributi versati (anche per le persone a carico) al fondo di previdenza complementare per i quali il contribuente non ha potuto fruire della deduzione, non sono tassati al momento della liquidazione della prestazione.

Il contribuente ha però l'obbligo di comunicare alla forma pensionistica complementare l'importo non dedotto (o che non sarà dedotto) nella dichiarazione dei redditi.

Detta comunicazione va fatta **entro il 31 dicembre dell'anno successivo** a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se il diritto alla prestazione matura prima di tale data, entro il giorno di maturazione.

Dal 2007 la deducibilità è stata estesa anche ai contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell'Unione Europea e presso gli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazione.

In sostanza, dal punto di vista fiscale, i contributi versati a forme pensionistiche di Paesi sopra indicati sono stati equiparati a quelli italiani.

Relativamente ai fondi dichiarati in "situazione di squilibrio finanziario" (situazione accertata dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali), si continua ad applicare la precedente disciplina che consente la piena deducibilità dei contributi versati senza il rispetto del limite di 5.164,57 euro.

In caso di contemporanea iscrizione ad un fondo in situazione di squilibrio finanziario e ad altre forme di previdenza complementare, la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati a questi ultimi fondi è possibile nel limite della differenza, se positiva, tra 5.164,57 euro e i contributi versati ai citati fondi in squilibrio finanziario.

Prosecuzione volontaria della contribuzione

Si continua a beneficiare ugualmente del vantaggio della deducibilità fiscale, anche nei casi di prosecuzione volontaria, oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, dei versamenti dei contributi alle forme pensionistiche complementari.

Si ricorda che tale scelta di contribuzione libera è ammessa a condizione che l'aderente possa far valere, alla data del pensionamento, almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

L'AGEVOLAZIONE PER I LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE

Una maggiore deduzione è stata prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, cioè per quei lavoratori che alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 252 del 2005 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.

In particolare, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, fino a un ammontare pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro l'anno.

In sostanza, l'importo massimo annuale complessivamente deducibile (a partire dal 6° anno successivo a quello di iscrizione) sale per questi lavoratori a **7.746,86 euro**.

CONTRIBUTI VERSATI PER I FAMILIARI A CARICO

L'agevolazione fiscale spetta anche quando si versano contributi nell'interesse dei familiari a carico.

In tal caso, però, la deduzione in favore del contribuente nei confronti del quale dette persone sono a carico spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivo di 5.164,57 euro.

ATTENZIONE

Si ricorda che un familiare, per essere considerato a carico di un altro, deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili sostenuti.

Nel computo del reddito si considerano anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

Per quanto riguarda la comunicazione alla forma pensionistica complementare dei contributi non dedotti, deve essere resa al fondo con riferimento al titolare della posizione previdenziale, precisando che l'ammontare complessivo delle somme non dedotte dall'iscritto non è stato dedotto neanche dal soggetto di cui questi è a carico.

Se il contribuente a favore del quale sono stati versati i contributi è a carico di più persone, il beneficio fiscale spetta a colui il quale è intestato il documento comprovante la spesa.

Se, invece, il documento è intestato al familiare a carico, è possibile specificare con una annotazione sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto.

LE AGEVOLAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO

Per far fronte alla perdita di disponibilità del TFR, in favore del datore di lavoro sono previste le seguenti **misure compensative**:

a) deducibilità, dal reddito d'impresa, di un importo pari al **4 per cento** dell'ammontare di TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato, dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al **6 per cento**;

- b) esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia, previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR "maturando" conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato, dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile;
- c) riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso del TFR "maturando" conferito. Tale riduzione riguarda i contributi sociali a carico del datore di lavoro, quali assegni familiari, maternità, disoccupazione.

DEDUZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI AI FONDI PENSIONE

PER IL LAVORATORE	<p>Deducibilità dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro.</p> <p><i>Attenzione: il limite di 5.164,57 euro può essere superato (fino a un massimo di 7.746,86 euro complessivi) dai lavoratori di prima occupazione nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione ai fondi.</i></p>
PER IL DATORE DI LAVORO	<p>Deducibilità dal reddito d'impresa di un importo pari al 4% del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione del TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato.</p> <p><i>Attenzione: per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6%.</i></p>



4. LE IMPOSTE SUI RENDIMENTI DEI FONDI PENSIONE

I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, sono soggetti ad **imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi.


A tal proposito, occorre distinguere le varie tipologie di fondi a seconda che si tratti di:

- fondi pensione in regime di contribuzione definita;
- fondi pensione in regime di prestazioni definite;
- fondi pensione che detengono immobili;
- “vecchi” fondi pensione.

I FONDI IN REGIME DI CONTRIBUZIONE DEFINITA

I fondi pensione in regime di contribuzione definita, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, sono soggetti all'**imposta sostitutiva dell'11 per cento**, a titolo definitivo.

L'imposta si applica sul risultato netto maturato della gestione in ciascun periodo d'imposta, che è pari alla seguente differenza:



Alcune regole per la determinazione della base imponibile

Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio.

Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.

I proventi che derivano da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo. Su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento.

Detto credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.

Quando in un periodo d'imposta matura un risultato negativo, lo stesso è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

La perdita può inoltre essere utilizzata dal fondo, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dallo stesso periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

Se all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione è negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti, che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, apposita certificazione.

Da questa deve risultare l'importo che la forma di previdenza destinataria può portare in diminuzione del risultato netto che maturerà nei periodi d'imposta successivi.

I fondi pensione non subiscono la tassazione sui redditi di capitale percepiti ad eccezione delle ipotesi in cui specifiche norme dispongano diversamente prevedendo l'applicazione del prelievo alla fonte.

A tale riguardo, le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi pensione si considerano a titolo d'imposta.

Inoltre, nei confronti dei fondi pensione non si applicano le seguenti ritenute:

- ritenuta del 27 per cento su interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali;
- ritenuta del 12,50 per cento su interessi ed altri proventi delle obbligazioni dei grandi emittenti (di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996);
- ritenuta del 12,50 per cento sui proventi delle operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del TUIR;
- ritenuta del 12,50 per cento sui proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero armonizzati.

I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione, e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.

I FONDI IN REGIME DI PRESTAZIONI DEFINITE

A differenza dei fondi in regime di contribuzione definita, i fondi in regime di prestazioni definite non gestiscono in proprio i contributi versati dai partecipanti, ma stipulano apposite convenzioni con imprese di assicurazione che garantiscono l'erogazione delle prestazioni pensionistiche.

In tal caso, il risultato netto si determina attraverso la seguente differenza:

valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare (o determinato alla data di accesso alla prestazione), diminuito dei contributi versati nell'anno

—

valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno

Sul risultato netto si applica l'**imposta sostitutiva**, in via definitiva, dell'**11 per cento**.

I FONDI PENSIONE CHE POSSIEDONO IMMOBILI

I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, risulti direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad **imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi nella misura dello **0,5 per cento** del patrimonio relativo agli immobili. Questo si determina in base ad apposita contabilità separata.

ATTENZIONE

Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione ha optato per la libera determinazione dei canoni di locazione (ai sensi della legge n. 431 del 1998), è dovuta un'imposta sostitutiva superiore, pari all'**1,5 per cento**.

I "VECCHI" FONDI PENSIONE

Per "vecchi" fondi pensione si intendono le forme pensionistiche complementari che risultavano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Tali fondi pensione, in regime di prestazioni definite e gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, sono soggette a **imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi nella misura dell'**11 per cento**, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti.

La **base imponibile** è costituita dalla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

L'imposta sostitutiva è versata:

- dai fondi pensione;
- dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti;
- dalle imprese di assicurazione;
- dalle società e dagli enti nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno.


La dichiarazione

La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata dai fondi pensione con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi.

Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di società ed enti, la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente.

Nel caso di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, la dichiarazione è presentata rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione.

LA TASSAZIONE DEI FONDI IN SINTESI



* L'imposta sostitutiva è aumentata all'**1,5 per cento** sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione (ai sensi della legge n. 431 del 1998).



5. IL REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

La principale finalità della previdenza complementare è quella di consentire al lavoratore di integrare, al momento del pensionamento, la pensione di base, corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria, con prestazioni pensionistiche aggiuntive.

ATTENZIONE

Dal 1° gennaio 2007, si ha diritto alla pensione complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare.

Le prestazioni erogate dal fondo di previdenza possono essere corrisposte:

- in forma di **capitale**, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato;
- in forma di **rendita** (periodica).

Ai fini del prelievo fiscale, le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche (sia in forma di capitale che di rendita) sono considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e assoggettate allo stesso regime di tassazione.

LE PRESTAZIONI EROGATE IN FORMA DI CAPITALE

Le prestazioni possono essere erogate in forma di capitale, secondo il valore attuale, fino al massimo del 50 per cento del montante finale accumulato. La restante parte deve necessariamente essere erogata in forma di rendita.

Per individuare l'importo massimo erogabile in capitale, dal montante finale (cioè dal montante effettivamente esistente presso la forma pensionistica), devono essere detratte le somme già erogate a titolo di anticipazione e non reintegrate da parte dell'iscritto. Sul risultato ottenuto si calcola il 50 per cento.

L'ammontare da erogare in forma di rendita sarà costituito dalla differenza tra il montante finale accumulato e il risultato così ottenuto. Nel caso in cui le anticipazioni siano superiori all'ammontare finale accumulato, questo dovrà essere interamente erogato in rendita.

ATTENZIONE

La prestazione può essere erogata interamente in capitale se la rendita, derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale, è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale (pari per il 2007 a 5.061,68 euro).

Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono assoggettate a tassazione per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (da assumere al netto dell'imposta).

Sulla parte imponibile della prestazione erogata è operata una ritenuta, a titolo d'imposta, con l'aliquota del **15 per cento**.

È prevista, inoltre, una riduzione di detta aliquota pari a **0,30 per cento** per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (vedi tabella).

La suddetta ritenuta è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore.

LE PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA

Le prestazioni pensionistiche complementari, erogate in forma di rendita, sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e, dei redditi di capitale derivanti dai rendimenti dell'ammontare della posizione individuale maturata, che dà origine alle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione (di cui alla lettera g-quinquies del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR), se determinabili.

Così come previsto per le prestazioni erogate in forma di capitale, anche su quelle in forma di rendita è operata da parte di chi la eroga una ritenuta a titolo d'imposta, sulla parte imponibile, con l'aliquota del **15 per cento**.

Tale aliquota è ridotta dello **0,30 per cento** per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (vedi tabella).

La parte della prestazione che corrisponde ai contributi non dedotti non va tassata, in quanto è prevista solo la tassazione delle prestazioni relative a somme che hanno goduto della deducibilità fiscale durante la fase di costituzione della prestazione stessa.

L'obbligo di effettuare e versare la ritenuta non spetta più al fondo pensione (come avveniva in passato) ma a chi eroga **a decorrere dal 2007** le prestazioni in forma di rendita (generalmente la compagnia di assicurazione).

Disciplina transitoria

Per coloro che al 1° gennaio 2007 erano iscritti a forme pensionistiche complementari, le regole sulla tassazione delle prestazioni si applicano sulle prestazioni maturate a partire dalla stessa data.

Riguardo alle prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2006, valgono le vecchie disposizioni.

L'Agenzia delle Entrate non effettuerà la riliquidazione delle maggiori imposte dovute sulle prestazioni erogate prima del 1° gennaio 2007, se a tale data gli uffici non le hanno già iscritte a ruolo.

L'IMPOSTA SULLE PRESTAZIONI

ANNI DI PARTECIPAZIONE ALLE FORME PENSIONISTICHE	RITENUTA BASE (A TITOLO D'IMPOSTA)	RIDUZIONE	RITENUTA EFFETTIVA APPLICABILE
da 1 a 15	15%	0,00%	15,00%
16	15%	0,30%	14,70%
17	15%	0,60%	14,40%
18	15%	0,90%	14,10%
19	15%	1,20%	13,80%
20	15%	1,50%	13,50%
21	15%	1,80%	13,20%
22	15%	2,10%	12,90%
23	15%	2,40%	12,60%
24	15%	2,70%	12,30%
25	15%	3,00%	12,00%
26	15%	3,30%	11,70%
27	15%	3,60%	11,40%
28	15%	3,90%	11,10%
29	15%	4,20%	10,80%
30	15%	4,50%	10,50%
31	15%	4,80%	10,20%
32	15%	5,10%	9,90%
33	15%	5,40%	9,60%
34	15%	5,70%	9,30%
da 35 in poi	15%	6,00%	9,00%

Ai fini del computo del periodo di partecipazione, si considerano utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione.

Se l'iscrizione è avvenuta in data anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Le somme assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta non confluiscono nel reddito complessivo e, pertanto, non sono soggette alle addizionali regionali e comunali.

Come appare evidente dalla tabella, le aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate con le aliquote Irpef ordinarie.

Inoltre, l'imposta è inferiore anche rispetto a quella prevista per il TFR che il lavoratore ha deciso di lasciare in azienda. Infatti, il TFR è tassato, in linea generale, con l'applicazione dell'aliquota media di tassazione del lavoratore che, in base alle aliquote Irpef attualmente in vigore, non può essere inferiore al 23 per cento.



6. QUANDO SI CHIEDE UN'ANTICIPAZIONE

LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE

L'iscritto può richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata.

La richiesta può essere fatta, a seconda delle esigenze, per determinati importi e per motivi ben precisi. In alcuni casi è inoltre necessario possedere una sorta di "anzianità" di iscrizione.

LE ANTICIPAZIONI

	QUANDO	IN CHE MISURA	MOTIVI DELLA RICHIESTA
A	in qualsiasi momento	per un importo non superiore al 75% della posizione maturata al momento della richiesta	per spese sanitarie, a seguito di gravissime situazioni relative all'iscritto, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
B	decorsi 8 anni di iscrizione	per un importo non superiore al 75% della posizione maturata	<ul style="list-style-type: none"> • per l'acquisto della prima casa di abitazione, per l'iscritto o per i figli, documentato con atto notarile; • per la realizzazione sulla prima casa degli interventi di ristrutturazione (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia), appositamente documentati come previsto dalla normativa sulla detrazione Irpef per le ristrutturazioni
C	decorsi 8 anni di iscrizione	per un importo non superiore al 30% della posizione maturata	per ulteriori esigenze degli aderenti

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione (comprese le quote del TFR e aumentate dei rendimenti realizzati).

Al riguardo, la COVIP ha precisato che il limite del 75 per cento deve intendersi riferito alla posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Per il calcolo dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

LE IMPOSTE SULLE ANTICIPAZIONI

Le anticipazioni sopra elencate sono soggette ad **imposta sostitutiva** con aliquota variabile a seconda della tipologia.

In particolare, è prevista la seguente disciplina fiscale.

I. Anticipazioni del gruppo A, vale a dire quelle erogate in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche: **ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento.**

È prevista, inoltre, una riduzione di detta aliquota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

La ritenuta si applica sull'importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili.

II. Anticipazioni del gruppo B, vale a dire quelle erogate decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli: **ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento.**


La ritenuta si applica sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili. Non è prevista alcuna riduzione.

III. Anticipazioni del gruppo C, vale a dire quelle erogate decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti: **ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento.**

La ritenuta va applicata sull'importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili. Non è prevista alcuna riduzione.

Le ritenute sulle somme anticipate devono essere applicate e versate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.

TASSAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI



LE REGOLE PER IL REINTEGRO DELLE ANTICIPAZIONI

Al fine di ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione, la legge prevede che, a discrezione dell'aderente alla forma pensionistica, le anticipazioni possano essere reintegrate in qualsiasi momento, mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.

La reintegrazione può avvenire in **unica soluzione** o mediante **contribuzioni periodiche**.


Per agevolare il contribuente che decide di reintegrare la propria posizione presso il fondo, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. Tale credito può anche essere utilizzato per compensare altre imposte.

Per il riconoscimento del credito d'imposta occorre idonea documentazione, costituita da:

- certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute;
- comunicazione presentata dall'aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l'anticipazione percepita, con l'indicazione delle somme reintegrate.

Tali regole sul reintegro sono applicabili alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data.

Poiché la posizione individuale è genericamente composta da contributi dedotti, contributi non dedotti e rendimenti già tassati, le somme versate a titolo di reintegro, dovendo ripristinare la posizione contributiva esistente alla data dell'anticipazione, dovranno essere imputate pro quota ai vari elementi che componevano l'anticipazione.



7. IL RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

LE TIPOLOGIE DI RISCATTO

Il riscatto della posizione individuale può essere esercitato in vari casi. In particolare, l'iscritto può richiedere:

Il riscatto parziale (50 per cento della posizione individuale maturata)

Nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi.

È ammesso, inoltre, in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria).

Il riscatto totale della posizione individuale maturata

Nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

Il riscatto non è però ammesso nei cinque anni precedenti la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari.

Il riscatto in caso di morte dell'iscritto alla forma pensionistica

In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare, prima che lo stesso abbia maturato il diritto alla pensione.

Il riscatto dell'intera posizione individuale maturata dalla persona deceduta è esercitato dagli eredi, ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati.

IL REGIME FISCALE DEI RISCATTI

Il regime fiscale applicabile ai riscatti varia a seconda della loro tipologia.


In particolare, nei casi di riscatto evidenziati nel paragrafo precedente, si applica una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del **15 per cento**, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

La base imponibile è calcolata con gli stessi criteri previsti per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale, vale a dire è pari all'importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta nonché dei contributi non dedotti (ad esso proporzionalmente riferibili).


Se il riscatto avviene per cause diverse da quelle sopra indicate, sulle somme percepite si applica una ritenuta a titolo d'imposta del **23 per cento**.

Per l'individuazione delle "cause diverse" di riscatto, la COVIP ha precisato che può farsi riferimento a quelle già previste da statuti e regolamenti con riferimento alla perdita dei requisiti di partecipazione al fondo.

TASSAZIONE DEI RISCATTI



Per il versamento della ritenuta (sia del 15 che del 23 per cento) deve essere utilizzato il codice tributo "1018", istituito con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97 del 2007.



8. PER SAPERNE DI PIÙ

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
- Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
- Legge 8 agosto 1995, n. 335
- Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47
- Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168

- Legge 23 agosto 2004, n. 243
- Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) – art. 1, comma 749
- Deliberazione 29 maggio 2008 Commissione di vigilanza sui fondi pensione - Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari (Gazzetta Ufficiale n. 142 del 19 giugno 2008)
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 20 marzo 2001
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 78/E del 6 agosto 2001
- Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 210/E del 1° luglio 2002
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 70/E del 18 dicembre 2007

**I provvedimenti sopra elencati sono consultabili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate:
www.agenziaentrate.gov.it**

L'AGENZIA INFORMA N. 4/2008

Periodico bimestrale dell'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Settore Servizi ai contribuenti e agli intermediari
Ufficio Pubblicazioni fiscali

Distribuito gratuitamente, fino ad esaurimento,
tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate

Registrazione del Tribunale di Roma n. 504 del 1° dicembre 2003

Direttore responsabile Aldo Polito
Condirettore Margherita Calabrò
Coordinatore editoriale Camilla Ariete

Redazione a cura dell'Ufficio Pubblicazioni fiscali
Hanno collaborato Sabrina Capilupi, Stefania Lucchese, Giovanni Spalletta e Deborah Suma

Direzione e redazione via Cristoforo Colombo, 426 C/D - 00145 Roma

Progetto grafico Stazione Grafica - Agenzia delle Entrate

Stampa Essestampa - Napoli

Questo numero è stato chiuso in tipografia il 23 giugno 2008

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.agenziaentrate.gov.it

L'Agenzia informa è consultabile anche su www.agenziaentrate.gov.it